


Riflessioni sulla Costituzione

Con testo integrale della Carta



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati

Questa pubblicazione è stata realizzata nell'ambito del progetto "Le giornate della legalità" finanziato dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" in occasione dell'iniziativa "Università per la legalità" promossa dalla Fondazione Falcone.

Opera rientrante nella raccolta di scritti *UPmaiora*.

©Copyright 2017 Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Prima edizione: dicembre 2017

In copertina: illustrazione di Walter Molino per "La Domenica del Corriere", 25 maggio 1958

Indice

Prefazione _____ 5

Costituzione della Repubblica Italiana _____ 7

ROBERTA DE CANDIA _____ 48

Legalità in tema di reati associativi

LUCA FILONI _____ 59

*La socialità del patrimonio culturale e paesaggistico:
verso una nuova consapevolezza*

FABIO SANTOMAURO _____ 78

Legalità e asserita “svendita” del mare italiano alla Francia

Prefazione

Il ruolo di rappresentante degli studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) mi ha permesso di partecipare ai lavori di preparazione della *call 2017 Università per la legalità*, promossa dalla Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”, quale componente della commissione preposta alla redazione del relativo Bando.

L’Università gioca un ruolo chiave nella promozione della cultura della legalità. La *call Università per la legalità* rappresenta un’occasione per potenziare il ruolo delle istituzioni universitarie essendo rivolta agli studenti e alle studentesse iscritti alle università italiane, statali e non.

Quel che rende questo progetto davvero lungimirante è la scelta di centralità data alla Costituzione Italiana che qui viene positivamente *strumentalizzata*, diventa cioè lo strumento per formarsi e per crescere quali cittadini, prima ancora che come professionisti. Ritengo questo, un invito a riscoprire il nostro dettato costituzionale quale quotidiana fonte di ispirazione.

Un plauso va alla Fondazione che ci aiuta a mantenere vivo il ricordo, veicolo della cultura della legalità nella società e nei giovani in particolare, favorendo da anni, attività culturali, di

studio e di ricerca che stimolano lo sviluppo di una coscienza tesa a combattere la mafia. Un ringraziamento va a tutte le Università che hanno aderito alla call organizzando lodevoli iniziative destinate ai loro studenti. L'Università degli Studi di Bari è intervenuta con *Le giornate della legalità*: gli studenti che si sono occupati delle fasi organizzative di questa iniziativa hanno indubbiamente scritto una pagina della storia di questa istituzione pugliese dal profondo valore formativo e scientifico. Mi ritengo onorato di aver contribuito alla *mission* di tale lodevole iniziativa, con l'auspicio che questa possa diventare un punto di riferimento per la formazione degli studenti universitari in Italia e non solo.

Giuseppe L'abbate
Rappresentante degli studenti CNSU

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle

norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di

pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi

noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di

umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce

cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale

dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare

originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi

produttivi del Paese.

TITOLO IV - RAPPORTI POLITICI

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I - IL PARLAMENTO

SEZIONE I - Le Camere

Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti

nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, *fatto salvo il* numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,

scientifico, artistico e letterario.

Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza

speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II - La formazione delle leggi.

Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,

emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi

componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati

internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è emesso in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III - IL GOVERNO

SEZIONE I - Il Consiglio dei ministri.

Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il

numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II - La Pubblica Amministrazione.

Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge

Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III - Gli organi ausiliari.

Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

SEZIONE I - Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento

giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti

negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che

partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II - Norme sulla giurisdizione.

Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui

la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita)). Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni

secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)).

Art. 115. *Abrogato*

Art. 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata)).

Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e)

moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro

Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di

finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel

rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un

ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con

la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124. *Abrogato*

Art. 125. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi

violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128-129-130 *Abrogati*

Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte;

Marche; Valle d'Aosta; Lazio; Lombardia; Abruzzi; Trentino-Alto Adige; Molise; Veneto; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Puglia; Liguria; Basilicata; Emilia-Romagna; Calabria; Toscana; Sicilia; Umbria; Sardegna.

Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I - La Corte costituzionale.

Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie

relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Seguono le **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Legalità in tema di reati associativi

*Roberta De Candia**

Frutto del pensiero illuministico e principio cardine del diritto penale moderno, il principio di legalità esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente alla commissione dello stesso che lo preveda come reato e ne stabilisca la relativa sanzione.

Definito dalla Corte Costituzionale come “*principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinante e non abbiano in nessun caso portata retroattiva*”¹, detto principio si sostanzia e si identifica in una pluralità di precetti normativi che ne individuano e ne delimitano la portata.

In primis, nell’art. 25 c. 2 Cost., il quale dispone che “*nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*”. In secondo luogo dalla legge ordinaria, dall’art. 1 c.p., per cui “*nessuno può*

* *Dottore in Giurisprudenza, con specializzazione in professioni legali, già abilitata alla professione di Avvocato.*

¹ C.Cost., ord. N. 24/2017.

essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite". Infine, dall'art. 199 c.p. il quale statuisce come *"nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi dalla stessa preveduti"*. Ne deriva come, in quanto destinata ad incidere sulla libertà personale dell'individuo, l'unica fonte atta ad intervenire in materia va ravvisata nella legge penale, quale atto che promana dalla volontà popolare che estrinseca il proprio volere attraverso il Parlamento, organo deputato alla formazione delle leggi nella dialettica tra maggioranza e opposizione.

Legalità formale, legalità sostanziale: queste sono le due facce del principio in esame.

Invero, facendo riferimento alla prima si suole esprimere il divieto di punire qualsivoglia fatto che, al momento in cui è stato commesso, non era espressamente previsto come reato dalla legge. Ne deriva che, può e deve considerarsi reato unicamente quel fatto qualificato dalla stessa come illecito penale. Con l'espressione "legalità sostanziale", per converso, si intende considerare reati, e come tali puniti con pene adeguate, tutti quei fatti sintomatici di una pericolosità sociale,

anche se non espressamente previsti in una fattispecie normativa.

Volgendo lo sguardo alla nostra Carta fondamentale è pacifico ritenere come la stessa accolga una concezione “mista” del reato - né meramente formale, né meramente sostanziale – una concezione “formale – sostanziale”. Se infatti, l’art. 25 c.2 si riferisce alla legge come fonte della normazione penale, aderendo di fatto ad una concezione formale del principio di legalità, l’art. 13 Cost., in tema di tutela della libertà personale, induce a ritenere che l’irrogazione di una sanzione penale sia consentita solo quale reazione ad un fatto offensivo di beni costituzionalmente garantiti. In tal modo impone al legislatore di positivizzare nella legge i valori e le finalità espresse dalla Costituzione.

Tradizionalmente, si ritiene che siano tre i corollari del principio di legalità: riserva di legge, tassatività e irretroattività. Gli stessi sono interdipendenti ed inscindibili.

Segnatamente, la riserva di legge impedisce che vengano messi in atto arbitrii dell’esecutivo, espressione unicamente della maggioranza; la tassatività garantisce e tende ad evitare quelli del giudice, che potrebbero verificarsi quando egli si trovi ad applicare una norma a portata vaga ed indeterminata;

l'irretroattività infine, garantisce dai possibili "abusi" del legislatore stesso, assicurando piena libertà di azione a ciascun consociato tenuto ad effettuare il calcolo delle conseguenze penali delle proprie azioni facendo riferimento al quadro normativo in quel momento vigente. Con quest'ultimo, difatti, si impedisce ad una legge entrata in vigore successivamente al fatto commesso, di trovare applicazione anche ai fatti commessi in epoca anteriore, e che al tempo erano considerati leciti.

Il principio di legalità, oggi però, va letto alla luce dei rapporti che intercorrono tra l'ordinamento interno, il diritto europeo e il sistema normativo rappresentato dalla Convenzione europea dei Diritti dell'uomo.

Relativamente al primo dei rapporti menzionati, merita di essere rilevato come formalmente non esista nessuna potestà legislativa europea in ambito penale, stante il *deficit* di democraticità che caratterizza l'ordinamento sovranazionale, posto che il Parlamento europeo non gode ancora di una potestà legislativa paragonabile a quella dei Parlamenti degli Stati membri, e che le principali decisioni in ambito di normazione sovranazionale vengono prese dall'organo che all'interno di ciascuno stato rappresenta l'esecutivo, dal

Consiglio.

Attesa la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello interno, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma interna confliggente con quella "comunitaria", occorre evidenziare come gli effetti di tale primato sulle norme incriminatrici possano essere sia espansivi² che restrittivi³.

Sul punto, esemplificando, va fatto riferimento alla controversa sentenza *Taricco*, con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito come il sistema normativo italiano in tema di prescrizione dei reati, nello specifico in relazione ad illeciti in materia di IVA, appaia lesivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ne deriverebbe che, nel caso in cui il giudice nazionale si trovasse a disapplicare le norme in materia di prescrizione, non si configurerebbe la violazione del principio di legalità di cui all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Uomo, posto che il principio "*nulla crimen sine lege*" non sarebbe pregiudicato dalla

² Attraverso l'equiparazione degli interessi interni a quelli europei. Esemplificando si pensi a quanto accaduto con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 322-bis, 640 bis e 727 c.p.

³ Relativamente agli effetti restrittivi, si rileva come gli stessi vadano in ogni caso arginati dai c.d. "controlimiti", per tali intendendosi i principi fondamentali dello Stato in grado di arginare le ingerenze dell'ordinamento sovranazionale nell'ambito della normativa penale interna.

disapplicazione in *malam partem* di norme processuali quali sono considerate, a livello europeo, quelle in tema di prescrizione⁴.

Volgendo l'attenzione ai rapporti tra ordinamento interno e sistema della CEDU, rilevata la natura pattizia, e recepita dal nostro ordinamento mediante il sistema della ratifica, le norme della Convenzione hanno assunto valore di parametro interposto di costituzionalità, e come tali in grado di influire sulla normativa italiana per effetto dell'art. 117 Cost.

Una precisazione si rende, invero, necessaria. Il sistema UE e quello CEDU sono profondamente diversi nel loro atteggiarsi rispetto ai rapporti con l'ordinamento interno. Difatti, solo il primo, in qualità di vero e proprio ordinamento giuridico, è in grado di porre limiti alla sovranità nazionale e imporre la disapplicazione delle norme interne confliggenti con quelle sovranazionali. Diversamente il secondo, che pur avendo riconoscimento costituzionale non ha "forza" tale da imporre la disapplicazione della legge interna da parte del singolo giudice che ravvisi un contratto con una disposizione della CEDU, essendo quest'ultimo obbligato a sollevare

⁴ Sulla pronuncia la giurisprudenza italiana si è divisa tra quanti ritengono di condividere la statuizione del giudice europeo, e quanti invece adducono plurime ragioni a tutela del principio di legalità di cui all'art 25c.2

questione di legittimità costituzionale.

In tale contesto si inquadra la sentenza Contrada emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'aprile 2015, con la quale l'Italia è stata condannata per violazione dell'art.7 CEDU per aver ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa un imputato per condotte criminose poste in essere in epoca antecedente rispetto alla formazione dell'orientamento giurisprudenziale posto a base della decisione. Tale pronuncia ha fatto proprio il principio per cui, ad avviso della Corte di Strasburgo, anche il formante giurisprudenziale è sottoposto al principio di irretroattività.

Al fine di un'ottimale intelligenza della questione si rende necessario ripercorrere i tratti salienti di tale vicenda giudiziaria.

La sentenza trae origine da un procedimento a carico di Bruno Contrada, appartenente alle forze di polizia, il quale, approfittando della propria qualità, aveva di fatto agevolato l'attività dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra", tra il 1979 e il 1988, comunicando tempestivamente informazioni utili agli associati relative ad indagini effettuate nei confronti di alcuni di loro.

Adita la CEDU per violazione dell'art.7, la stessa ha

accolto tale ricorso, ritenendo che il formante giurisprudenziale che ha portato alla configurazione del concorso esterno in associazione mafiosa fosse scaturito da una pronuncia del 1987, interessato successivamente da numerose oscillazioni interpretative profondamente differenti, fino al 1994, anno di composizione del conflitto.

Conseguentemente, la Corte ha rilevato come all'epoca del compimento dei fatti non vi fosse ancora né chiarezza sul tema né prevedibilità da parte dell'imputato delle conseguenze della propria condotta, ponendo in evidenza, inoltre, come la stessa Corte di Appello che ha pronunciato statuizione di condanna nel 2006, nella parte motiva, abbia fatto riferimento ad approdi giurisprudenziali successivi rispetto all'epoca cui i fatti si riferiscono.

È evidente infatti come la Corte di Strasburgo, in accoglimento di un principio di riserva di legge “a maglie larghe”, abbia posto sullo stesso piano tanto l'orientamento giurisprudenziale (generalmente inteso) quanto l'elemento normativo che, al pari della norma scritta e primaria, deve dunque essere conosciuto *ex ante* dall'imputato.

Nell'ambito della giurisprudenza di merito italiana il caso Contrada ha destato pronunce di segno opposto. Alcuni

hanno ritenuto che l'interpretazione che ha dato vita all'istituto del concorso esterno in associazione mafiosa fosse nata ben trent'anni prima rispetto alla data in cui è intervenuta la sentenza, e che da allora il legislatore non fosse mai intervenuto per sanzionare penalmente le condotte di collusione con la mafia.

Altri, al contrario, hanno ritenuto infondata l'istanza di revisione di Bruno Contrada, sostenendo come l'evoluzione giurisprudenziale sull'istituto fosse approdata a linee sufficientemente chiare e precise con l'intervento della Cassazione a SSUU nel 1994.

I contrasti sulla configurabilità del concorso eventuale nei reati associativi, per vero, sono ancora di grande attualità, anche in seguito all'ordinanza del 13 maggio 2016 nr.370, con cui la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha sollevato dei dubbi sulla configurabilità del concorso esterno nell'associazione di cui all'art. 416 c.p., c.d. "ordinaria".

I dubbi nascono dall'assunto per cui, ad avviso dei giudici di legittimità, se si aggiungesse il concorso eventuale al concorso necessario di cui all'art. 416 c.p., si darebbe luogo ad una inutile duplicazione della fattispecie stessa, considerato che il comportamento dell'associato andrebbe a coincidere con

quello del concorrente esterno. Perplexità sono state espresse anche in merito all'operazione di accostamento dell'art. 110 c.p. con l'art. 416 c.p. Si sono rilevati dubbi di legittimità in relazione ai principi di legalità atteso che, così opinando, si dilaterrebbe la sfera di punibilità in contrasto con il principio di offensività, stante la difficoltà di ipotizzare una condotta concorsuale che non corrisponda ad un'attività di partecipazione all'associazione.

Conclusivamente, i remittenti sostengono come tali problematiche non si verificherebbero relativamente all'associazione di stampo mafioso ex art. 416 *bis*, stante la possibilità che in tale contesto a comportamenti partecipativi se ne accostino altri non strettamente tali, ma ugualmente utili e propedeutici all'affermazione e al consolidamento del sodalizio criminoso.

Ritenendo insussistente il contrasto ermeneutico – atteso che i giudici di legittimità sono concordi nel considerare il concorso eventuale ex art. 110 c.p. compatibile con ogni tipologia di fattispecie associativa- il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha restituito gli atti al remittente.

Alla base di tale decisione il rilievo per cui, con l'ordinanza di rimessione, ci si era limitati a prospettare in via

“problematica” una differente soluzione interpretativa, piuttosto che l’esistenza di un vero e proprio dissenso, di fatto contravvenendo ai presupposti fissati dall’art. 618 c.p.p.

Traendo le fila del discorso, può dirsi come siffatto dibattito non rappresenti un mero “esercizio di stile” privo di rilevanza sul piano pratico, giacché le conseguenze che deriverebbero dall’adesione ad un orientamento in luogo di un altro, se risultano ininfluenti rispetto al trattamento sanzionatorio – stante la sostanziale equiparazione tra partecipi e concorrenti esterni – sono destinate a riverberare i loro effetti, ad esempio, in sede di valutazione degli indici di commisurazione della pena ex art. 133c.p.

La socialità del patrimonio culturale e paesaggistico: verso una nuova consapevolezza

*Luca Filoni**

Sin da bambini siamo stati educati alla lotta contro la mafia, contro l'antistato, proprio grazie all'esempio di eroi che mai hanno perso la dimensione umana, cosa che li rende modelli raggiungibili e punti di riferimento per le giovani generazioni. Bisogna ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, illustri nomi che richiamano alla mente degli italiani che ci saranno sempre persone che si batteranno per la legalità, per la libertà e per lo Stato. Essi rappresentano lo Stato contro l'antistato, rappresentano la legalità, la giustizia, rappresentano lo Stato che vuole e può vincere sulla mafia.

“La Costituzione [...] è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità di uomo¹.”

* *Laureando in Scienze dei Beni Culturali, Università degli Studi di Bari.*

¹ P. Calamandrei, *Discorso sulla Costituzione*, Milano, Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, 26 gennaio 1955.

La cultura è, dunque, il primo ed essenziale valore per uscire dalla crisi, una crisi non solo finanziaria, ma soprattutto strutturale e culturale. La cultura deve essere vista come una condivisione di esperienze tra istituzioni e società civile, tra popolazioni, tra individui. Sono componenti della cultura, oltre che, la lingua parlata e scritta, anche la lingua del paesaggio e dell'arte. È importante che tutte le persone, *in primis* quelle che ricoprono posti nell'amministrazione e nella politica, favoriscano la diffusione dell'idea secondo la quale proprio grazie al nostro patrimonio culturale si può costruire una nuova idea di Italia e di italiani, eredi consapevoli della propria eredità e propositivi. Successori consapevoli della crisi e quindi pronti a proporre ed attuare cambiamenti per adeguare tutte le strutture al proprio tempo, a cambiare i modelli che sono stati applicati per parecchio tempo.

Nell'art. 9 della Costituzione italiana, la Repubblica si propone di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca, che sono i mezzi indispensabili ai fini della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Nel primo comma dello stesso articolo si nota una visione più ampia ed evolutiva del patrimonio, la cui tutela è finalizzata alla promozione dello

sviluppo della cultura e della ricerca. Si coglie una attenzione privilegiata delle “persone oltre le cose”² agli obiettivi di tutela e di valorizzazione per la conservazione della memoria e per lo sviluppo della cultura. Oggi si parla di una tutela attiva dei beni culturali, per la quale, però, non bastano più solo le leggi. Occorre, quindi, che il patrimonio sia da tutti avvertito come *res* comune da difendere e valorizzare. La visione che si intravede dall’articolo 9 non è solo una visione ampia ma è anche innovativa: l’innovazione sta soprattutto nel primo comma “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. Lo Stato, quindi, si impegna a diffondere e incentivare la cultura, ma anche si occupa della fruizione collettiva e della valorizzazione dei beni culturali. Questi non devono rimanere chiusi in depositi: lo Stato deve permetterne una fruizione collettiva più ampia possibile, in quanto elementi fondamentali di crescita, di progresso culturale e quindi civile, della cittadinanza di un Paese. La proprietà di questi beni è pubblica e l’amministrazione preposta alla tutela

² D. Manacorda, *Prospettive di cooperazione*, in *l’Università nel sistema della tutela. I beni archeologici*, Atti della Giornata di studio (Roma, 10 dicembre 1998), Annali dell’Associazione Bianchi Bandinelli 6, Roma 1999, p. 85 – *passim*.

di questo patrimonio deve preservarlo e renderlo accessibile nel modo più ampio possibile.

La costituzione è più avanti rispetto alla legislazione sui beni culturali proprio per il fatto che non parla di beni ma di patrimonio. Il termine bene è infatti indicativo del significato di oggetto ed è quindi legato ad una visione economica. Tale denominazione, quella appunto di bene culturale, nacque con la legge Bottai.

Rientrano nel discorso di maggiore fruizione anche le varie attività legate ad uno scavo archeologico: la sottrazione dello scavo allo studio, la negazione dell'accesso, della visione e della ripresa dello scavo, che confermano una concezione proprietaria dei beni culturali. In questa maniera si va contro il riconoscimento del patrimonio culturale come patrimonio comune. Atteggiamento di chiusura e proprietario è anche quello che si verifica per la concessione di studio ai materiali che sono custoditi nei depositi penalizzando così laureandi, dottorandi e ricercatori. Ma il fine della cultura è tutt'altro: sviluppare fortemente il senso di cittadinanza, ovvero formare liberi cittadini.

Come padri dell'articolo 9 della Costituzione, generalmente sono indicati l'accademico Concetto Marchesi e

il giurista Aldo Moro. L'inserimento tra i principi fondamentali, è voluto da Marchesi, per il quale la cultura è la manifestazione più alta della vita sociale e deve essere regolata al livello più alto delle istituzioni. La nascita dell'articolo è stata lunga e travagliata; e anzi molti onorevoli proposero di abrogarlo. Inizialmente l'articolo prevedeva l'uso del verbo proteggere, ma quattro membri dell'Assemblea, tra i quali anche Marchesi, proposero l'emendamento nella forma attuale: *“Il patrimonio artistico e storico della nazione è sotto la tutela dello Stato”*. L'onorevole Codignola osservò come tutto il patrimonio culturale del nostro Paese fosse di fondamentale importanza tanto da essere sottoposto alla tutela e non alla protezione dello Stato. Il latinista Marchesi durante la seduta dell'Assemblea intervenne per affermare che proprio per l'eccezionalità del nostro patrimonio era doveroso affidarlo alla tutela ed al controllo di un organo centrale. Marchesi, di origini siciliane, terminò il suo intervento rilevando la centralità del ruolo della Repubblica e prendendo come esempio la sua regione d'origine: «La Sicilia è tutta quanta un grandioso museo, onorevoli colleghi, e noi dovremmo permettere che interessi locali, che irresponsabilità locali abbiano a minacciare

un così prezioso patrimonio nazionale»³. Queste sono le parole che solo un siciliano onesto intellettualmente e conoscitore della sua regione come Marchesi, poteva pensare e dire per rappresentare la paura del clientelismo. La paura di Marchesi era fondata come ha infatti dimostrato la storia, non solo della Sicilia ma di molte altre regioni italiane: noi italiani non siamo in grado di tutelare questo nostro patrimonio e questo nostro paesaggio e li abbiamo svenduti, abbiamo modificato il nostro territorio con il cemento. Ma la Sicilia ha molto da offrire anche dal punto di vista di gestione del patrimonio e ne sono esempio i parchi archeologici che offrono un'offerta culturale integrata su un ampio territorio. E non è certamente casuale se il Mibact vuole proporre il sistema virtuoso dei parchi archeologici siciliani a livello nazionale⁴.

Il patrimonio paesaggistico e il patrimonio culturale devono esser visti come proiezione della memoria sociale e della vita civile, come testimonianze della storia ma allo stesso tempo nutrimento del e per il futuro. Il patrimonio culturale è il

³ Intervento sulla discussione dell'articolo 9 dell'On. Marchesi durante l'Assemblea del 30 aprile 1947.
<http://www.nascitacostituzione.it/01principi/009/index.htm?art009-009.htm&2>.

⁴ I parchi archeologici sono uno strumento irrinunciabile per la corretta valorizzazione del patrimonio archeologico in quanto vengono coinvolte tutte quelle componenti che si impegnano per il territorio.

segno più evidente dell'identità di una comunità, della sua unità e delle sue divisioni, della sua storia. È proprio per questo che la prolungata assenza di un'opera d'arte nel proprio territorio è un danno per la sua comunità e quindi anche per il suo turismo culturale. La decisione, di alcune regioni, come ad esempio la Sicilia, di non portare in giro per il mondo le opere d'arte non vuol dire adottare una politica di proibizionismo o oscurantismo culturale ma solo avere buon senso. L'Italia è un paese con un patrimonio artistico diffuso capillarmente, e quindi in un tale territorio è importante che determinate opere d'arte che costituiscono elemento attrattivo non vengano trasferite altrove in quanto *res* che caratterizzano profondamente un territorio.

La conoscenza e la fruizione di tale patrimonio da parte di tutti i cittadini della comunità, in condizioni di eguaglianza e di accessibilità, è al tempo stesso condizione per il pieno sviluppo della persona umana, per il raggiungimento e il riconoscimento della sua pari dignità sociale secondo l'art. 3 della Costituzione.

Il paesaggio, e tutto ciò che esso racchiude, deve essere considerato come patrimonio nostro, di chi ci ha preceduto in passato e lo ha preservato e di chi ci succederà in futuro.

Bisogna sempre ricordare come il paesaggio e tutti gli aspetti dell'ambiente sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni ed i luoghi. È doveroso citare il filosofo e scrittore tedesco Oswald Spengler che definisce il paesaggio come “il secondo volto dell'uomo”, superando per primo la concezione ottocentesca del paesaggio legata al valore estetico, in favore di un paesaggio che è in continua interazione con l'uomo e con la storia.

In questo senso di protezione e di valorizzazione del paesaggio va la Regione Puglia, con l'istituzione del Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR che prevede una descrizione su più livelli del paesaggio pugliese tenendo in considerazione le relazioni tra tutte le singole componenti.

Grazie alla dottrina giuridica di Piero Calamandrei e Massimo Severo Giannini che si è attestato definitivamente il superamento della concezione del bene culturale come limitato alla sua mera consistenza materiale. In base alla Convenzione di Faro e all'art.9 della nostra Costituzione, «il patrimonio culturale va tutelato e protetto non tanto per il suo valore intrinseco ma in quanto risorsa per la crescita culturale e socio-economica»⁵. Alla base della storia della tutela del patrimonio

⁵ G. Volpe, *Un patrimonio italiano*, Milano 2016, p. 36.

culturale di tutto il mondo occidentale c'è quella italiana: la lunga tradizione sulla tutela risale all'epoca dei Comuni medievali, i quali si sentivano in obbligo di proteggere i beni archeologici e artistici in quanto espressione della collettività. La lunga storia di una giurisprudenza mirata alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale rappresenta garanzia di solidità dei valori della Costituzione italiana. Da molto tempo si sente parlare di una, ormai diffusa, vulgata: l'Italia ha la legislazione sui beni culturali più bella del mondo. Ma questo lo era più di 20 anni fa, ormai non è più tanto vero. L'Italia ora ha necessità di adeguarsi e per farlo c'è bisogno di un atteggiamento critico e costruttivo. Se consideriamo la cultura come fattore di aggregazione della comunità e al contempo nutrimento dei valori personali e umani del singolo, riusciremo a comprendere come questa sia funzionale alla libertà, alla democrazia e all'eguaglianza.

Alla nostra società si presenta la sfida di passare dalla cultura dell'appartenenza alla cultura della partecipazione. Ecco l'importanza della cultura come bene comune: la cultura è un ecosistema che coinvolge le principali dimensioni della vita sociale. I cittadini di una vera democrazia devono esser messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il

miglior contributo e di far convergere le loro forze al progresso continuo di tutta la comunità, il che può avvenire grazie ad una maggiore fruizione culturale.

A tal fine sono, pertanto, importanti le norme sui beni culturali, anche dei beni culturali che superano le frontiere nazionali perché diventano patrimonio dell'umanità. Norme necessarie, se si pensa ai crimini che ledono e mettono a rischio il patrimonio artistico e culturale mondiale, allo sfruttamento dei beni culturali da parte della criminalità organizzata, ma anche al commercio clandestino, al degrado del territorio in seguito alla realizzazione di costruzioni, alla guerra e alla violenza che mettono a rischio siti archeologici. Il fenomeno della circolazione sul mercato internazionale di opere d'arte e reperti archeologici di "provenienza sconosciuta" rappresenta una ferita aperta per il territorio di paesi ricchi di storia e di patrimonio culturale, come l'Italia, la Grecia e gli altri paesi dell'area mediterranea.

Il patrimonio materiale, storico-artistico e archeologico, dei Paesi del grande "lago salato" che è il Mediterraneo, come l'Italia e la Grecia, è unico al mondo. In esso affondano le radici della memoria collettiva di noi contemporanei, dell'identità storica e culturale della civiltà occidentale. Questo

patrimonio di conoscenze si materializza nelle numerosissime opere d'arte e reperti archeologici esposte e conservate nei musei, anche se spesso non valorizzate come si vorrebbe a causa di problemi legati agli spazi e ai fondi. Il valore aggiunto di tali beni è nel fatto che essi sono veicolo di conoscenza ed insegnamenti vivi e sono esempi di “storia viva”: essi si esprimono in un linguaggio universale. E quindi è giusto domandarsi se, un monumento nazionale, come per esempio il Partenone di Atene o la Grande Muraglia cinese o il Grande Zimbabwe, che hanno certamente un speciale significato per noi contemporanei, hanno anche un significato per l'umanità intera? E, se è così, non dovrebbe essere protetto dalla distruzione? A partire dagli anni 2000 ha preso forma tra gli studiosi l'idea di patrimonio immateriale, di beni intangibili considerando le comunità come custodi di identità e eredi del passato⁶. E quindi sorge la domanda: “a chi appartiene, o dovrebbe appartenere, il passato?”.

⁶ L'Unesco nel 2003, a Parigi, ha approvato la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, secondo cui per “patrimonio culturale immateriale s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale” (art. 2).

[http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/98.](http://www.unesco.it/it/PatrimonioImmateriale/Detail/98)

Il fattore di legame tra natura e cultura, tra paesaggio e quelle che prima erano chiamate “antichità e belle arti” è proprio la *publica utilitas*. Ed è per questo che ogni persona ha il dovere civico di tutelare il patrimonio culturale, di farlo conoscere al mondo e di trasmetterlo alle generazioni future.

Ormai, è evidente che negli anni i collezionisti privati e anche i musei pubblici, considerati per secoli come i guardiani e i conservatori del passato, siano diventati (in alcuni casi) le principale cause di distruzione del patrimonio. È in questa logica che si inserisce il discorso del contesto di ritrovamento: gli scavi clandestini danneggiano in modo irrimediabile i contesti di ritrovamento dei reperti archeologici, rendendoli oggetti muti, incapaci di rivelare il messaggio che la storia ha loro consegnato. Lo scavo clandestino provoca danni incalcolabili al contesto scientifico e storico-culturale di riferimento. Lo scavo clandestino è un reato non qualificabile in termini numerici, come non è possibile anche conoscere con esattezza quali e quanti reperti vengono trafugati. L'unica cosa di cui siamo certi è che il circuito del saccheggio clandestino coinvolge soprattutto le zone più ricche di antiche vestigie. Per meglio comprendere tale fenomeno di illegalità, si rivela utile

la definizione proposta da Mortimer Wheeler dell'archeologo, come colui che «non scava oggetti, ma esseri umani»⁷. Tutti gli oggetti antichi, tutte le opere d'arte e gli edifici medievali, moderni e contemporanei devono essere considerate creature vive, in quanto espressione parlante della società cui appartengono.

L'illegalità nei confronti del patrimonio culturale si manifesta con più azioni, classificate in: scavi archeologici clandestini, furto di opere d'arte, produzione di falsi e distruzione del Patrimonio culturale⁸. L'Italia è il Paese più ricco di beni culturali, ma è anche quello in cui opere d'arte e reperti archeologici vengono falsificati ed illecitamente commercializzati.⁹

⁷ R.E. Mortimer Wheeler, *Archeology from the earth*, Oxford 1954, p.v.

⁸ La convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitti armati e i suoi protocolli, garantiscono un certo grado di tutela del patrimonio. Causa di distruzione del patrimonio culturale è anche l'estremismo religioso (nel 2001 un gruppo di Talebani distruggono i due Buddha scolpiti nella parete di arenaria a Bamiyan in Afghanistan).

⁹ I principi della Convenzione UNESCO del 1970, convenzione volta alla prevenzione del traffico illegale e l'importazione, esportazione e trasferimento, dipendono non tanto dal diritto internazionale ma piuttosto dai sistemi legislativi nazionale e da accordi bilaterali tra Stati. L'Unesco ha ipotizzato che il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte possa aver superato il traffico di armi. Il giro d'affari globale è stimato tra 6 e 8 miliardi di dollari all'anno.

La mafia, dopo gli avvenimenti dei primi anni '90, per la prima volta non mira a persone scomode e ribelli ma mira al patrimonio artistico e culturale italiano, ledendo la memoria storica e l'identità dell'Italia. L'allora Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso ha affermato che «Le stragi del 1993 avevano come “vittima” i beni culturali, attaccati con lo scopo di ottenere benefici da parte dello Stato. Questo la dice lunga sulle nuove logiche mafiose».

Tenendo, quindi, ben presenti in mente le parole del giudice Giovanni Falcone «Tutto è messaggio, tutto è carico di significato nel mondo di Cosa Nostra, non esistono particolari trascurabili»¹⁰. La mafia sa bene, forse più dei politici e delle istituzioni democratiche, che proprio il patrimonio artistico e culturale è il patrimonio più prezioso e indifeso dell'Italia. Lo Stato deve difendere a tutti i costi questo fragile e prezioso patrimonio dalle mani della mafia. È infatti dagli anni 2000 che si è iniziato ad usar il termine archeomafie, adoperato in analogia con la parola ecomafie, per definire le organizzazioni criminali di stampo mafioso e i settori di essi che si occupano

¹⁰ G. Falcone, *Cose di Cosa Nostra*, Milano 1991. https://books.google.it/books?id=H-B9fZKgUKQC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

di traffici illeciti di opere d'arte e reperti archeologici. Quello che avviene in Italia è un saccheggio capillare ma graduale, non massiccio, del territorio e ciò è dovuto ad un controllo territoriale di stampo mafioso, di autorità mafiose. Ormai si è giunti alla consapevolezza che si tratta di organizzazioni criminali, di reti criminali che hanno più livelli: manovalanza criminale, collettori locali, collettori di macro area, trafficanti internazionali e acquirenti.¹¹

L'Italia, il suo patrimonio culturale e i suoi cittadini sono forti. E la forza dell'Italia è proprio nella sua contiguità, continuità e unitarietà, cioè si «concepisce in un tutto unico il paesaggio, le città, i villaggi, gli edifici, i quadri, i manoscritti, i musei»¹², il cui agglomerante è proprio l'identità nazionale. Partendo da questo qualcosa che costituisce l'identità della

¹¹ “Il territorio italiano senza dubbio è uno dei territori più colpiti da tale fenomeno criminale. In Italia si scoprono in media tre reati al giorno contro il patrimonio culturale. I reati scoperti sono sicuramente meno rispetto a quelli commessi. Il valore economico dei beni culturali sottratti alla collettività da scavi clandestini e furti si stima intorno ai 150 milioni di euro annui. Secondo il Los Angeles Times, circa 200 oggetti sono stati restituiti all'Italia negli ultimi anni da musei americani e collezionisti, il cui valore economico è stimato almeno a un miliardo di dollari.” T. Cevoli, *Il traffico illecito di reperti archeologici ed opere d'arte come fenomeno criminale*, in G. Zuchtriegel (a cura di), *Possessione. Trafugamenti e falsi di antichità a Paestum*. Catalogo della mostra (Capaccio, 2 luglio-31 dicembre 2016), Napoli 2016, p. 54-64.

¹² S. Settis, *Italia S.p.A.*, Trento 2006, p. 59.

nazione che in Francia, durante la rivoluzione francese, si inizia a parlare di *patrimoine cultural* e non di beni culturali. Nel mondo anglosassone si parla di *cultural heritage*, di eredità culturale.

Il patrimonio culturale italiano per la sua unità, per la sua unicità e per la sua diffusa capillarità necessita di essere conservato *in situ*. È questo uno dei compiti di un assessore regionale: valorizzare i beni culturali di una regione nella stessa regione, e non quello di incrementare il flusso dei visitatori dei grandi musei mondiali. «I nostri beni culturali sono diffusi nel territorio e ne sono espressione, ed è lì che è giusto vengano mantenuti, compresi e ammirati. La Dea di Morgantina è il capolavoro di un'artista greco di età classica che ha usato non il marmo, ma la pietra locale dei Monti Iblei per dare forma ad un'immagine di culto [...]. Raggiungere la Dea nel suo contesto, visitare i resti della città che la venerava, il panorama che le apparteneva, ammirare gli *ex-voto* legati al suo culto è esperienza profondamente diversa che guardarla esposta fianco a fianco ad altri capolavori d'arte all'interno di un grande museo»¹³.

¹³ M. Sgarlata, *L'eradicazione degli artropodi*, Bari 2016, pp. 80-81.

La storia della gestione dei beni culturali nel nostro paese dimostra che per migliorare il livello di tutela del patrimonio culturale sono necessari il consenso, il buonsenso e la consapevolezza di tutti i cittadini, partendo dai politici e dal Ministro, che deve progettare non solo la presenza di funzionari con compiti di controllo, dislocati capillarmente sul territorio, ma anche idee e iniziative a lunga scadenza, accettabili dal punto di vista culturale e non legate alle contingenze della situazione politica, soprattutto evitando che ogni nuova riforma cada ogni volta che cambia la maggioranza politica al governo del Paese, per cui chi viene dopo si trova a dover iniziare a riprogettare tutto da capo.

La storia può e deve aiutarci ad interpretare le radici dei nostri problemi per dar voce ai nostri problemi. È infatti in quest'ottica che si può leggere l'espressione «la vita è maestra della storia», che è il capovolgimento del famoso detto ciceroniano *Historia magistra vitae* nel *De Oratore*: sono, infatti, le urgenze del presente che ci portano a rileggere le circostanze del passato come memoria vivente della comunità mondiale¹⁴. Solo se i cittadini fanno propria questa concezione

¹⁴ S. Settis, *Lectio Magistralis – costituzione, cultura, tutela: i beni culturali e i paesaggi italiani*, in G. Volpe (a cura di), *Patrimoni culturali e*

della storia si può mutare la consapevolezza del passato nella crescita del presente e in una miniera di idee per costruire un nuovo futuro, diverso e migliore.

La lotta alla mafia ed alla criminalità deve essere condivisa da tutti, come valore basilare della vita sociale a prescindere dagli schieramenti politici e nel rispetto che si deve alla collettività e alla legge. Don Luigi Ciotti, fondatore di quel movimento antimafia, Libera appunto, degli inizi degli anni '90 che vede schierati soprattutto noi giovani studenti e universitari assieme a imprenditori, commercianti, disse che: *«la mafia teme più la cultura che la giustizia»*. Grazie alla cultura è possibile risvegliare un nuovo senso civico comune che fa della legalità un pilastro fondamentale.

Concludo citando le parole di Mario Fiorillo, Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto dei beni culturali presso l'Università di Teramo: *«I cittadini devono tenere le mani sulla libertà ... I giovani cittadini devono tenere le mani sulla cultura e sui beni culturali perché questo è il loro futuro,*

perché questo è il futuro di questo Paese, se questo Paese vorrà avere un domani una memoria e quindi una identità»¹⁵.

¹⁵ <http://www.articolo9dellacostituzione.it/index.php?page=1-art-9-della-costituzione-nascita-evoluzione-e-attualita-prof-mario-fiorillo>.

Legalità e asserita “svendita” del mare italiano alla Francia

*Fabio Santomauro**

Come è stato affermato, “nella riflessione dei costituzionalisti il principio di legalità è sovente accostato alla riserva di legge, vuoi in ragione dell’origine storica che accomuna i due istituti, vuoi per la somiglianza della funzione che essi svolgono, entrambi diretti a delimitare la discrezionalità dell’esecutivo”.¹

Nel nostro ordinamento tale considerazione trova compiuta conferma anche nei rapporti internazionali, poiché se è l’Esecutivo a stipulare i trattati tra l’Italia e gli altri Stati, spetta poi al Parlamento, ai sensi dell’art. 80 Cost., autorizzarne la ratifica, con particolare riguardo a quegli accordi “che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.²

In tali casi non basta, quindi, la firma dello strumento internazionale per vincolare definitivamente lo Stato rispetto a quanto in esso stabilito. Questo perché vige una riserva assoluta di legge che aggancia tale volontà ad un atto prodotto attraverso il procedimento parlamentare³ ai sensi dell’art. 87

* Cultore di Diritto Internazionale presso l’Università per stranieri di Siena.

¹ Federico Sorrentino, Principio di legalità, in Diritto pubblico, Fascicolo 3, supplemento 2016, p. 83 ss., in particolare p. 89.

² Roberto Bin, Daniele Donati, Giovanni Pitruzzella, Lineamenti di diritto pubblico per i servizi sociali, Torino, 2014, p. 98.

³ La competenza di ratifica è disciplinata da ciascuno Stato secondo le proprie norme costituzionali. È però diffusa la competenza del Capo dello Stato su autorizzazione, per ampie categorie di trattati, degli organi

Cost. A tale legge segue la ratifica vera e propria da parte del Presidente della Repubblica⁴.

Ciò premesso, un recente fatto di cronaca, divenuto poi caso politico, offre un chiaro esempio di come la legalità costituisca il principio che detta l’esercizio delle competenze tra l’Esecutivo e le Camere nei nostri “affari internazionali”, dato che, anche a causa del dibattito venutosi a generare, è emersa una divergenza di volontà da parte dei due Poteri.

Questi i fatti. Il 13 gennaio 2016 il peschereccio italiano “Mina” si recava presso la cd. “Fossa del Cimitero”, anche chiamata “Fossa dei gamberoni”, nella quale viene praticata la pesca di profondità dei gamberi rossi. Questa zona, situata a largo tra Ventimiglia e Mentone, è una delle più pescose e delle più frequentate dai pescherecci nostrani. Il “Mina”, una volta completata l’attività giornaliera, percorrendo la via del ritorno, veniva abbordato dalla *Gendarmerie marittime* francese, che lo ha poi condotto e posto in stato di fermo all’interno del porto di Nizza⁵. Il natante risultava, quindi, sequestrato ed all’equipaggio è stato proibito avere qualsiasi tipo di contatto con il porto di provenienza.

Immedie le prime reazioni. Il consigliere nazionale della Associazione Italiana dei Pescatori (ANAPI), ha difeso la posizione del peschereccio, dichiarando che tali natanti sono dotati di un sistema che consente di verificare automaticamente i loro tracciati e, dunque, comprendere in quali acque esso stia navigando. Per quanto specificato, a suo parere risultava difficile immaginare che il traino del “Mina” fosse finito in

legislativi. (Cfr. Benedetto Conforti, *Diritto internazionale*, X ed., Napoli, 2015, p. 76.)

⁴ Su tale attribuzione del Capo dello Stato, cfr. per tutti Augusto Barbera, Carlo Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, IX ed., Bologna, 2016, p. 317 ss.

⁵ Cfr. “La *Gendarmerie* di Nizza sequestra peschereccio in acque italiane.” (17 gennaio 2016), sito Corsica oggi.

acque non italiane, alla luce anche delle basse velocità da esso mantenute. Solo durante la fase di salpata, che dura oltre un’ora, la velocità è aumentata, ed essendo il natante vincolato nella rotta, avrebbe potuto sconfinare in acque francesi, effettuando però un semplice transito delle stesse.

È poi seguito il comunicato del Comandante regionale della Guardia Costiera della Liguria e del Porto di Genova, il quale ha affermato che, in base ai tracciati di pesca dell’imbarcazione, era possibile dimostrare che la stessa non aveva mai varcato il confine marittimo italiano durante lo svolgimento delle sue attività.

Anche la stampa si è occupata immediatamente dell’evento. Sono da subito emersi due pareri discordanti: da una parte l’equipaggio considerava l’abbordaggio ingiustificato, poiché avvenuto in acque italiane da sempre navigate;⁶ dall’altra, invece, le autorità francesi riportavano che il peschereccio stesse pescando nel loro mare territoriale. Tale affermazione era supportata dall’avvenuta stipula di un accordo bilaterale tra Italia e Francia, conosciuto come il “Trattato di Caen”.

In buona sostanza, un fatto di cronaca poneva in luce l’esistenza di un trattato internazionale firmato durante un incontro bilaterale denominato "Ministeriale 2+2 Esteri Difesa, Italia-Francia" svoltosi nei pressi della città di Caen il 21 marzo 2015 e avente ad oggetto la ridefinizione di parte dei confini marittimi dei due Paesi.⁷

Trattato bilaterale rispetto del quale, però, non c’era percezione nell’opinione pubblica e soprattutto nell’ambiente istituzionale italiano. A seguito dell’evento, infatti, si sono susseguite le reazioni di alcuni esponenti politici locali

⁶ Cfr. “‘Mare sardo ai francesi’, la Farnesina: “L’accordo non cambia i confini?” (18 febbraio 2016), sito Sardinia Post.

⁷ Cfr. “Alla Francia un pezzo di Mar Ligure, all’Italia una parte di Tirreno della Corsica” (22 gennaio 2016), sito Corsicaoggi.

(appartenenti alle regioni coinvolte: la Liguria⁸, la Toscana e la Sardegna) e le interrogazioni parlamentari sono letteralmente piovute sul Governo⁹.

Ad esempio, nella 566^a Seduta del Senato veniva rivolta un’interrogazione ai Ministri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nella quale si legge che “il testo dell’accordo bilaterale non risulterebbe consultabile neppure nelle banche dati governative, così come non sarebbe stato ancora predisposto dal Governo il previsto disegno di legge di ratifica”.¹⁰

Pochi giorni dopo, alla Camera veniva presentata un’interpellanza nella quale si dava conto che “i lavori, le negoziazioni per l’accordo sono sempre rimaste segrete ed è rimasta segreta anche la firma di questo accordo, non è stata data notizia neanche da parte del Ministero stesso e, quindi, ci si è trovati in un attimo di *impasse*, dove il peschereccio risultava giustamente sequestrato da parte delle autorità francesi ed era una sorpresa amara per gli italiani”.¹¹

Nei mesi successivi gli atti di sindacato parlamentare si sono moltiplicati. Questo al fine di sollecitare il Governo a dare una spiegazione sulla presunta convenienza per il nostro Paese di ratificare un trattato che all’apparenza cede “troppo generosamente” quote di mare pescoso alla Francia. Questi interventi, quindi, sono stati effettuati affinché il Governo potesse vagliare l’ipotesi di apporvi delle modifiche, attraverso

⁸ Cfr. “Guerra dei gamberi”, l’Italia difende i confini, (2016, giugno 18; o.l.), sito la Stampa Sanremo.

⁹ Cfr. “Confini marittimi Italia-Francia, “il nuovo accordo lascia a Parigi le zone più pescose”” (22 marzo 2016), sito il Fatto Quotidiano.

¹⁰ Senato della Repubblica – XVII LEGISLATURA – Seduta del 27 gennaio 2016, interrogazione 3-02526

¹¹ Camera dei Deputati – XVII LEGISLATURA – Seduta del 12 febbraio 2016, interpellanza 2-01268.

degli atti integrativi, sentite previamente le regioni interessate.¹²

La risposta dell'Esecutivo alle pressioni parlamentari dava *in primis* conto di un vuoto normativo in materia di confini certi tra i due Paesi (fatta salva la Convenzione Italo-Francese del 28 novembre 1986 relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, che perderà efficacia con l'entrata in vigore del “Trattato di Caen”)¹³ e della necessità di adeguarsi a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS),¹⁴ che l'Italia ha ratificato nel 1994.¹⁵

La disciplina dell'UNCLOS, infatti, vale non solo per gli spazi oceanici, ma anche per i mari chiusi o semi chiusi di limitate dimensioni come il Mediterraneo, e dunque anche per le acque territoriali di un determinato Stato, come nel caso in questione. Numerosi Paesi mediterranei, infatti, hanno istituito

¹² Cfr., Camera dei Deputati – XVII Legislatura – interrogazione in Commissione affari esteri del 19 febbraio 2016; Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Seduta del 24 febbraio 2016, interrogazione 3-02049; Senato della Repubblica – XVII Legislatura – Seduta del 8 marzo 2016, interrogazioni 4-05426 e 4-05427; Senato della Repubblica – XVII Legislatura – Seduta del 28 giugno 2016, interrogazione 3-02973;

¹³ Legge 11 febbraio 1989, n. 59, Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986. (GU Serie Generale n.48 del 27-02-1989 - Suppl. Ordinario n. 12).

¹⁴ Cfr. la scheda relativa alla UNCLOS sul sito della *United Nations Treaty Series*:

<https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=0800000280043ad5>

¹⁵ Legge 2 dicembre 1994, n. 689, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.

zone di pesca riservata o zone di protezione ecologica al di là del mare territoriale, ritenute peraltro utili dalla Commissione europea per non depauperare le risorse, sempre minori, di questa porzione di mare.¹⁶

Ai fini della definizione delle frontiere marittime, l'art. 1 della UNCLOS accoglie il concetto del confine marittimo singolo¹⁷ per la delimitazione delle rispettive porzioni di mare, costituito dalla congiunzione di 42 punti, basandosi sul «principio di equidistanza nella delimitazione dei loro mari territoriali» e sul «principio di equità nella delimitazione dei loro spazi marittimi sotto giurisdizione», vale a dire delle zone di protezione ecologiche istituite all'Italia e della ZEE proclamata dalla Francia.

La tematica era particolarmente delicata per quel che concerneva il confine italiano nel Mar Ligure, in quanto l'accordo “riflette i criteri stabiliti dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, primo fra tutti il principio della linea mediana per i mari territoriali e del risultato equo per la piattaforma continentale”.¹⁸

In effetti non si può negare che l'accordo in questione abbia il pregio di aggiornare la delimitazione delle frontiere marittime tra l'Italia e la Francia, fornendo uno strumento in grado di dare certezza ai confini delle rispettive zone di mare in tre aree specifiche: lo spazio compreso tra il Golfo di Genova e

¹⁶ Cfr. “L'accordo di Caen sulle frontiere marittime italo-francesi” di U. Leanza (nr. marzo 2016), *Rivista Marittima*.

¹⁷ Cfr. “The Maritime Frontier between Italy and France: A Paradigm for the Delimitation of Mediterranean Maritime Spaces” di F. Caffio (2016) del *MarSafeLaw Journal*.

¹⁸ Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Seduta del 12 febbraio 2016, Chiarimenti interpellanza 2-01268 in merito ad un accordo bilaterale tra Italia e Francia concernente i confini delle acque territoriali, anche in relazione al recente sequestro di un peschereccio italiano da parte delle autorità francesi.

Capo Corso, il Canale di Corsica e le Bocche di Bonifacio¹⁹, delle quali solo quest’ultima è stata finora oggetto di definizione in via pattizia da parte dei due Stati.

Ciò detto, nelle risposte governative veniva precisato al Parlamento che il “Trattato di Caen” consentiva lo sfruttamento in comune di possibili giacimenti petroliferi a cavallo della linea di confine tra i due Stati, alludendo così ad una convenienza economica per lo Stato italiano²⁰ derivante dalla sua stipula.

In senso conforme, si esprimevano alcune risposte governative a interrogazioni parlamentari scritte.²¹

La replica alle interrogazioni parlamentari ha anche offerto l’occasione al Governo di ricordare la necessità di autorizzare la ratifica del Trattato italo-francese, così da farlo entrare in vigore.

Questo proprio perché la firma apposta a Caen il 21 marzo 2015 non è sufficiente a far variare i confini italiani, dato che, come sopra ricordato, spetta al Parlamento autorizzare “con legge la ratifica dei trattati internazionali che ... importano variazioni del territorio”, espressione nella quale vi rientra chiaramente la variazione dei confini marittimi.

Proprio la ratifica del “Trattato di Caen” rappresenta, quindi, il perno attorno cui ruota la vicenda del peschereccio Mina in relazione al principio di legalità, poiché senza l’atto di esclusiva spettanza del Parlamento, i confini marittimi italiani restano immutati. Poco importa, infatti, se Parigi abbia agito

¹⁹ Cfr. “La delimitazione delle frontiere marittime tra Italia e Francia alla luce del trattato di Caen del 21 marzo 2015” di C. Zonile (Estratto annali 2016 - Anno VI, Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”).

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Ad esempio, Senato della Repubblica – XVII Legislatura – risposta del 29 febbraio 2016 all’interrogazione scritta n. 4-05331 e risposta del 29 marzo 2016 all’interrogazione scritta n. 4-05426.

unilateralmente; un trattato internazionale non entra in vigore se non in seguito alla ratifica dello stesso da parte di tutti i firmatari,²² come previsto anche all’interno della Costituzione.²³

Solo quando il “Trattato di Caen” sarà entrato in vigore, perché entrambe le parti l’hanno ratificato, le frontiere marittime tra Italia e Francia saranno finalmente aggiornate in maniera puntuale, indipendentemente dalle possibili valutazioni e giudizi sui criteri di ripartizione da esso adottati.²⁴

Dai lavori parlamentari emerge, però, che l’autorizzazione alla ratifica del “Trattato di Caen” non è un *dossier* prioritario: i nostri confini marittimi restano dunque immutati e l’unico accordo ad ora vigente tra i due Paesi è la citata Convenzione del 1986 sulle Bocche di Bonifacio. Sul piano teorico, quindi, i pescherecci italiani possono continuare a pescare nelle zone di mare tradizionalmente battute.²⁵

²² Cfr. l’art. 6 del Trattato di Caen in relazione all’art. 16 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. In buona sostanza, le parti hanno convenuto che il trattato entri in vigore a seguito di scambio di note diplomatiche che diano conto dell’avvenuta ratifica secondo le rispettive norme interne.

²³ Cfr. artt. 11, 72, 75, 80 della Costituzione.

²⁴ Cfr. “La delimitazione delle frontiere marittime tra Italia e Francia alla luce del trattato di Caen del 21 marzo 2015” di C. Zonile (Estratto annali 2016 - Anno VI, Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”).

²⁵ Cfr. “La rabbia dei pescatori un anno dopo il ‘caso Mina’”, secondo cui “Passato un anno la situazione rimane tesa. Nonostante il trattato non sia ancora valido, e le autorità francesi non avessero il diritto di porre sotto sequestro il Mina, i pescatori di gambero non hanno più il coraggio di avvicinarsi al confine per paura delle possibili conseguenze e sanzioni. ... Secondo diversi testimoni, dal 13 gennaio scorso, ogni volta che un peschereccio italiano si avvicina al confine marittimo, le imbarcazioni della Guardia Costiera francese cominciano a pattugliare il tratto di mare.”

Il caso del peschereccio Mina ha, infine, trovato una soluzione diplomatica. Preso atto della mancata ratifica da parte dell'Italia e, dunque, della circostanza che il tratto di mare in cui pescava il “Mina” era italiano, veniva appurata l'illegittimità dell'abbordaggio e del successivo sequestro del natante.

Le autorità francesi hanno così definito la questione del peschereccio “Mina” un «deprecabile errore» e, dopo alcuni mesi, hanno restituito la cauzione di € 8.300 al comandante del peschereccio, accompagnata dalle scuse formali e all'archiviazione del caso.²⁶

Da quanto emerge dagli organi di stampa, il comandante del peschereccio ha intentato causa contro le autorità francesi per ottenere il risarcimento del danno, soprattutto in relazione al lucro cessante determinato dal lungo periodo di fermo del natante adibito alla pesca, fonte quindi di mancato guadagno per l'equipaggio.²⁷

In chiusura, una precisazione “da internazionalista”. Quando e se verrà ratificato, il “Trattato di Caen” potrà essere registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite, come previsto dall'art. 102 della Carta ONU. Trattasi di una fase facoltativa nell'*iter* di stipula dei trattati internazionali, peraltro già assolta con la ratifica del citato accordo sulle Bocche di Bonifacio.

Questo passaggio riveste una certa utilità, poiché consente di invocare l'intervento di un organo delle Nazioni Unite (ad esempio la Corte internazionale di giustizia) nell'ipotesi di una

²⁶ Cfr. “Caso-Mina, cauzione restituita e verso istanza di risarcimento. (2016, settembre 22), sito la Stampa Sanremo”.

²⁷ Cfr. “Sequestro peschereccio Sanremo, Francia ha ammesso errore: ora parte richiesta di danni economici e morali”, in Rivierapress.it, 4 febbraio 2016.

controversia tra le parti inerente l'interpretazione e l'applicazione del trattato stesso.

Questa è però un'ipotesi che pare sia stata scartata a priori nel caso analizzato. L'art. 5 del “Trattato di Caen”, infatti, dispone già in materia di eventuali controversie tra i due Stati in ordine alla sua interpretazione e applicazione, stabilendo che le stesse siano chiarite a mezzo di negoziati bilaterali; con ricorso, quindi, a un classico mezzo diplomatico di risoluzione delle contese internazionali.

Anche nell'ipotesi che i negoziati condotti non portassero a un appianamento dell'eventuale controversia italo-francese, la Corte internazionale di giustizia non avrebbe comunque competenza a entrare nel merito della stessa. Difatti, al momento, solo l'Italia risulta aver depositato, peraltro di recente, la dichiarazione di accettazione della competenza obbligatoria della Corte,²⁸ mentre la Francia l'ha ritirata nel 1974²⁹.

²⁸ Dichiarazione del 25 novembre 2014, disponibile sul sito della Corte internazionale di giustizia.


²⁹ Lo rammenta (e ampiamente commenta) Thierry Hubert, *Les arrêts du 20 décembre 1974 relatifs aux Essais nucléaires français et les relations de la France avec la Cour internationale de justice*, in *Annuaire français de droit international*, volume 20, 1974, p. 286 ss.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**



CRUI
Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane



Le giornate della legalità: Comprendere il presente, orientare il futuro.

ciclo di seminari

Agli studenti partecipanti ai seminari saranno riconosciuti CFU secondo le disposizioni del proprio Dipartimento.

3 maggio
ore 15.00

**“L'ordine pubblico e la tutela delle libertà fondamentali
nel contrasto al terrorismo internazionale”**

Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Aula Gaetano Contento.

“La tutela dei minori: il diritto alla continuità affettiva”

Dipartimento di For.Psi.Com; Aula Don Tonino Bello, P.zo Chiaia-Napolitano

11 maggio
ore 10.00

15 maggio
ore 16.00

“Il diritto alla Salute in Italia: luci e ombre”

Scuola di Medicina, Aula Magna “G. De Benedictis”

**“Crimini contro il patrimonio culturale:
gli strumenti di tutela nazionali ed internazionali”**

Dipartimento DISUM

16 maggio
ore 16.00

19 maggio
ore 15.00

**“Diritto alla salute e controllo di qualità
nella lotta alla contraffazione dei farmaci”**

Dipartimento di Farmacia

“Torneo della legalità”

C.U.S. Bari

31 maggio
ore 20.30

Progetto grafico: Vito Pannielo, laureando in Medicina e Chirurgia, Università di Bari

ISBN 978-88-6629-036-0